

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 366 del 10.06.2002, n. 63 del 26.04.2004, n. 36 del 18.04.2005, n. 15 dell'11.3.2019 modificata da deliberazione n. 39 del 19.9.2022)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Oggetto del Regolamento
- Art.2 – Principi
- Art.3 – Delimitazione territoriale dei quartieri

TITOLO II - GLI ORGANI POLITICI

- Art.4 – Gli organi dei quartieri

Capo I - Il Consiglio di quartiere

- Art.5 – Il Consiglio di quartiere: composizione
- Art.6 – Funzioni dei Consigli di quartiere
- Art.7 – Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere
- Art.8 – Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere
- Art.9 – Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere
- Art.10 – Decadenza dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere
- Art.11 – Dimissioni delle Consigliere e dei Consiglieri di quartiere
- Art.12 – Commissioni consiliari permanenti e speciali
- Art.13 – Convocazione del Consiglio di quartiere
- Art.14 – Sedute del Consiglio di quartiere
- Art.15 – Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione
- Art.16 – Verbalizzazione della seduta
- Art.17 – Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere
- Art.18 – Deliberazioni dei Consigli di quartiere

Capo II - Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza

- Art.19 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio di quartiere
- Art.20 – il Collegio di Presidenza

Capo III - Gruppo e Conferenza dei Capigruppo

- Art.21 – Composizione dei gruppi consiliari
- Art.21 bis – Portavoce delle opposizioni
- Art.22 – Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

- Art.23 – Conferenza dei presidenti
- Art.24 – La Conferenza del Decentramento
- Art.25 – Bilancio dei Quartieri
- Art.26 – Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta

TITOLO IV - LE FUNZIONI

- Art.27 – Funzioni consultive
- Art.28 – Funzioni di vigilanza
- Art.29 – Servizi di base e funzioni delegate
- Art.30 – Criteri direttivi ed indirizzi programmatici
- Art.31 – Regolamento interno

TITOLO V - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.32 – Diritto alla partecipazione e all'informazione

Art.33 – Proposte, istanze e petizioni

Art.34 – Associazioni senza scopo di lucro

Art.35 – Consultazioni

TITOLO VI - IL PERSONALE

Art.36 – Il personale

Art.37 – Dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie

TITOLO VII – SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI IN MODALITÀ' TELEMATICA E MISTA

Art. 38 – Oggetto

Art. 39 – Principi e criteri

Art. 40 – Requisiti tecnici

Art. 41 – Convocazione delle sedute

Art. 42 – Partecipazione alle sedute

Art. 43 – Svolgimento delle sedute

Art. 44 – Regolazione degli interventi

Art. 45 – Votazioni

Art. 46 – Votazioni a scrutinio segreto

Art. 47 – Protezione dei dati personali

Art. 48 – Norme di rinvio

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E NORMA TRANSITORIA

Art. 1 Modifiche al Regolamento dei Consigli di Quartiere:

Sono approvate le modifiche al Regolamento dei Consigli di Quartiere nel testo a fronte, articolo per articolo, del testo vigente così come qui di seguito riportato;

Art. 2: Norma transitoria

Il Presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile, entra in vigore il giorno stesso dell'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e, nel caso questa sia dichiarata immediatamente eseguibile, nel giorno stesso della relativa pubblicazione all'albo informatico del Comune di Firenze.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

In attuazione del Titolo IV dello Statuto, il presente regolamento disciplina il numero, la denominazione, la delimitazione, le procedure per le modifiche territoriali delle circoscrizioni di decentramento e l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2 (Principi)

1. Le circoscrizioni di decentramento, in cui è diviso il territorio comunale di Firenze, sono denominate quartieri. Nell'ambito dell'unità del Comune, il Consiglio di Quartiere costituisce un'articolazione dell'Amministrazione e concorre alla formazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ente nonché alla loro realizzazione.
2. Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere quale organismo di consultazione, di partecipazione, di esercizio delle funzioni delegate, di gestione dei servizi di base, prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e finanziarie atte ad assicurarne l'autonomia organizzativa e funzionale.
3. Nel rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi programmatici, approvati dal Consiglio Comunale, il Consiglio di Quartiere è organismo di governo del territorio.
4. Il Comune di Firenze riconosce l'autonomia dei quartieri uniformando ai principi del decentramento e della sussidiarietà la propria azione amministrativa.

Art. 3 (Delimitazione territoriale dei quartieri)

1. Il territorio comunale è suddiviso in quartieri così denominati:

- Quartiere n. 1 - Centro Storico;
- Quartiere n. 2 - Campo di Marte;
- Quartiere n. 3 - Gavinana - Galluzzo;
- Quartiere n. 4 - Isolotto - Legnaia;
- Quartiere n. 5 - Rifredi.

2. Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione dei quartieri possono essere modificati con atto adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi (2/3) delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, previo parere obbligatorio dei Consigli di quartiere interessati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva e l'atto è adottato con la maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

3. La modifica può essere proposta anche dal Consiglio di quartiere con atto adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO II GLI ORGANI POLITICI

Art. 4 (Gli organi dei quartieri)

Gli organi dei quartieri sono:
il Consiglio di quartiere;
il Presidente del Consiglio di quartiere;
il Collegio di Presidenza.

CAPO I (Il Consiglio di quartiere)

Art. 5 (Il Consiglio di quartiere: composizione)

1. Il Consiglio di quartiere è composto da diciannove (19) membri.
2. I Consigli di quartiere sono eletti contestualmente al Consiglio comunale con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'elezione dei Consigli di quartiere.
3. La prima seduta del Consiglio di quartiere deve essere convocata entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di trenta (30) giorni dalla convocazione.
4. La prima seduta è convocata dalla o dal Presidente eletto. In caso di mancata convocazione provvede la Sindaca o il Sindaco.
5. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti.

Art. 6 (Funzioni dei Consigli di quartiere)

I Consigli di quartiere esercitano le seguenti funzioni istituzionali:

- a. convalidano gli eletti;
- b. provvedono alla elezione e alle eventuali nomine e designazione di propria competenza;
- c. deliberano il regolamento interno per il proprio funzionamento di cui al successivo articolo 31;
- d. definiscono, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi sul territorio;
- e. partecipano alla programmazione comunale per quanto attiene all'ambito del quartiere;
- f. deliberano il riparto delle risorse finanziarie complessivamente assegnate sui capitoli di bilancio di propria competenza;
- g. approvano le proposte di progetti concernenti opere pubbliche di competenza del quartiere;
- h. formulano proposte di provvedimenti al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
- i. presentano mozioni, interrogazioni ed interpellanze;
- j. esprimono pareri su questioni di interesse circoscrizionale richiesti nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 7 (Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere)

1. Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio comunale comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli di quartiere, che continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo.
2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli di quartiere possono adottare solo gli atti per i quali la legge, lo Statuto o norme regolamentari prevedano termini perentori, nonché gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8 **(Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere)**

1. Lo scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere avviene nei casi e con le modalità previsti dall'art. 42 dello Statuto Comunale.
2. La deliberazione di scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere deve essere preceduta da formale diffida ad adempiere salvo nel caso di decadenza o contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio, nonché nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione e decadenza, anche a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, decesso della o del Presidente del Consiglio di quartiere.
3. Il Consiglio comunale delibera l'atto con il quale si diffida il Consiglio di quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta (30) giorni. Trascorso tale termine, qualora il Consiglio di quartiere non abbia provveduto, si procede allo scioglimento con le modalità stabilite dallo Statuto.
4. Per l'indizione delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni previste dal regolamento per l'elezione dei Consigli di quartiere.
5. Fino all'insediamento del Consiglio e della o del Presidente di quartiere le funzioni dei disciolti organi dei quartieri sono esercitate da un Commissario ad acta nominato dalla Sindaca o dal Sindaco, scelto di norma tra i dirigenti del Comune.

Art. 9 **(I Consiglieri di quartiere)**

1. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e in caso di surroga, dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di quartiere. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per le Consigliere e i Consiglieri comunali, si applicano anche alle Consigliere e i Consiglieri circoscrizionali. E' inoltre causa di incompatibilità l'elezione in Consiglio comunale o la nomina ad Assessora o Assessore comunale.
2. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio. Ciascuna e ciascun Consigliere ha il diritto di accesso agli atti amministrativi con le stesse modalità previste per le Consigliere e i Consiglieri Comunali dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Alle Consigliere e ai Consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni sulla pubblicità della propria condizione reddituale e patrimoniale, sulla situazione associativa e sulle spese elettorali, già previste per le Consigliere e i Consiglieri comunali dalla legge e dallo Statuto.

Art. 10 **(Decadenza dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere)**

1. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere decadono dalla carica:
 - a. per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b. a seguito di dimissioni;
 - c. dopo quattro (4) assenze consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il Consiglio di quartiere verifica la sussistenza di eventuali cause di decadenza che, se accertate, sono immediatamente contestate alla Consigliera o Consigliere interessato, la o il quale, ha dieci (10) giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità.
3. Qualora la Consigliera o il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di decadenza, il Consiglio di quartiere delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di decadenza entro dieci (10) giorni dalla ricezione delle osservazioni, o dalla scadenza del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere presentate. Alla Consigliera o al Consigliere dichiarati decaduti dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.
4. Le cause di decadenza possono essere rilevate anche da ogni elettore del quartiere.
5. In caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di quartiere, provvede il Consiglio comunale.
6. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma 1 la o il Presidente del Consiglio diffida la Consigliera o il Consigliere, a presentare le cause giustificative e se questi non provvede e l'assenza persiste per ulteriori due (2) sedute consecutive il Consiglio la o lo dichiara decaduta o decaduto.
7. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente per le Consigliere ed i Consiglieri comunali.

Art. 11 **(Dimissioni delle Consigliere e dei Consiglieri di quartiere)**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere sono presentate, per iscritto, alla o al Presidente e sono immediatamente assunte al protocollo del Quartiere. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
2. La surrogazione delle Consigliere e dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di quartiere provvede il Consiglio comunale.

Art. 12 **(Commissioni consiliari permanenti e speciali)**

1. Il Consiglio di quartiere istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti costituite da Consigliere e Consiglieri, con funzioni consultive ed istruttorie. Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.
2. Ciascuna Commissione consiliare è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletto dal Consiglio, con la stessa deliberazione viene eletta la o il Vice Presidente. L'elezione della o del Presidente e della o del Vice Presidente avviene con unica votazione a scrutinio segreto. Ogni componente può esprimere una unica preferenza per una o un solo candidato. Le candidate o i candidati che ottengono più voti vengono elette o eletti Presidente e Vice Presidente. La o il Presidente della Commissione consiliare permanente di Garanzia e Regolamento è eletta o eletto dalle Consigliere o dai Consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari; la o il Vice Presidente dalle o dai Consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare.
3. La o il Vice Presidente Vicario sostituisce la o il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza ad esclusione che nel Collegio di Presidenza; collabora con la o il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
4. La revoca della o del Presidente e della o del Vice Presidente delle commissioni, è deliberata con le stesse modalità previste per la loro elezione.
5. Ciascuna Consigliera o ciascun Consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti diverse da quelle di cui è componente senza diritto di voto.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Alle sedute delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare dipendenti del Comune, delle Aziende speciali, delle Istituzioni e di altri enti dipendenti dall'amministrazione. Alle sedute delle Commissioni può partecipare con diritto di parola e di replica il primo firmatario delle istanze o proposte di iniziativa popolare iscritte all'ordine del giorno. I soggetti di cui sopra possono essere autorizzati dalla o dal Presidente di Commissione a partecipare da remoto.
7. I gruppi consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione alla o al Presidente del Consiglio ed alla o al Presidente della Commissione.
8. Ciascun Consiglio di quartiere disciplina con apposito regolamento la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti, nonché il loro numero, entro il limite fissato dallo Statuto.
9. Il Consiglio di quartiere può istituire delle Commissioni speciali con compiti istruttori e propositivi per l'approfondimento di particolari questioni e problemi. La Commissione speciale si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) consiglieri compreso la o il Presidente. Con la deliberazione istitutiva viene eletta o eletto la o il Presidente ed i componenti della Commissione nonché precisati compiti, criteri di svolgimento dei lavori e tempi di conclusione. La durata della Commissione non può, in ogni caso, superare i centoventi (120) giorni, prorogabile con apposita delibera per una sola volta e per un periodo analogo o inferiore. Fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla delibera istitutiva o di proroga, non può essere istituita un'altra Commissione.
10. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono convocate, e svolgono le proprie sedute, ordinariamente in presenza o in modalità telematica. La modalità viene stabilita per ciascuna seduta dalla o dal Presidente, sentita la o il Vicepresidente ed in armonia con le possibilità strumentali ed organizzative degli uffici di supporto, contestualmente all'atto di convocazione.

Art. 13 **(Convocazione del Consiglio di quartiere)**

1. La o il Presidente convoca il Consiglio di quartiere di propria iniziativa, oppure su richiesta della Sindaca o del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri circoscrizionali o di cento (100) elettori del quartiere entro venti (20) giorni dalla richiesta stessa. Decorso tale termine se la o il Presidente non ha adempiuto provvede la o il Vice

Presidente Vicario; se anche la o il Vice Presidente Vicario non adempie provvede la Consigliera o il Consigliere anziano.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, trasmessa con strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare data ed orario e l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, almeno tre (3) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali dovrà pervenire almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.

3. Le modalità di consegna delle convocazioni del Consiglio sono disciplinate dal regolamento interno.

4. La convocazione può essere anche recapitata al domicilio eletto delle Consigliere o dei Consiglieri.

5. Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all'Albo pretorio comunale e all'Albo del centro civico, inseriti in rete civica e trasmessi alla Sindaca o al Sindaco, alla Assessora o Assessore competente e alla o al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 14 **(Sedute del Consiglio di quartiere)**

1. Le sedute del Consiglio di quartiere sono pubbliche e sono presiedute dalla o dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dalla o dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento della o del Presidente o della o del Vice Presidente Vicario, le sedute sono presiedute dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.

2. Il Consiglio di quartiere si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio di quartiere si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno sette (7) Consiglieri. La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità delle sedute coloro che si assentano prima della votazione, o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.

5. Le Consigliere o i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. Il Consiglio di quartiere può riunirsi, validamente, anche in luogo diverso dal centro civico.

6 bis. Il Consiglio di Quartiere è convocato, e svolge le proprie sedute, ordinariamente in presenza, le sedute possono essere trasmesse in streaming.

6 ter. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale in modalità telematica o mista secondo le norme di cui al Titolo VII. Tale modalità viene stabilita per ciascuna seduta dalla Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento. In caso di mancato accordo in seno alla Conferenza, le modalità sono disposte dalla o dal Presidente.

6 quater. Le sedute del Consiglio di quartiere in modalità mista, in presenza e da remoto, negli ambienti a tal fine dedicati, mediante collegamento alla piattaforma indicata dall'ente, possono avere luogo a condizione che vi sia contestualità della partecipazione tra le Consigliere e i Consiglieri che partecipano in presenza e quelle/i che intervengono da remoto, evidenziando a verbale eventuali assenze.

6 quinquies. La o il Presidente del Consiglio può autorizzare dirigenti o altro personale interno o esterno all'ente, nonché membri di associazioni o singoli cittadini ad intervenire da remoto qualora tale partecipazione rientri nell'ordine dei lavori.

7. Delle sedute dei Consigli di quartiere è data informazione ai cittadini.

Art. 15 **(Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione)**

1. Le Consigliere e i Consiglieri possono presentare alla o al Presidente del Consiglio di quartiere interrogazioni, mozioni e interpellanze su argomenti che interessano l'attività del quartiere e la vita della comunità.

2. Le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze proposte sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di quartiere di norma nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e sono illustrate dal primo firmatario. Possono essere svolte anche sotto forma di question time.

3. Il Consiglio di quartiere, anche su iniziativa delle Consigliere o dei Consiglieri, può presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze e proposte di deliberazioni, con le modalità e i termini previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

4. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con i Consigli di quartiere ed a trasmettere loro tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività propositiva.

Art. 16 **(Verbalizzazione della seduta)**

1. Di ogni seduta la segretaria o il segretario è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi delle Consigliere e dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti

trattati, gli atti istruiti, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.

2. I verbali sono sottoscritti dalla o dal Presidente e dalla segretaria o segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.

3. I verbali approvati sono depositati presso la segreteria del quartiere a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri.

Art. 17

(Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere)

1. Due o più Consigli di quartiere, d'intesa fra le o i Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza della o del Presidente nella cui circoscrizione si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni d'interesse comune.

2. Delle riunioni congiunte è redatto contestualmente apposito verbale, di norma a cura della segretaria o segretario del Consiglio la o il cui Presidente presiede la riunione ed è sottoscritto da entrambi le o i Presidenti.

Art. 18

(Deliberazioni dei Consigli di quartiere)

1. Le proposte di deliberazione dei Consigli di quartiere sono corredate dai pareri previsti dalla legge vigente.

2. Le deliberazioni adottate dai Consigli di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale, all'Albo del centro civico ed inserite in rete civica. Contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni dei Consigli di quartiere devono essere trasmesse alla Sindaca o al Sindaco ed alla o al Presidente del Consiglio comunale.

3. Le deliberazioni dei Consigli di quartiere restano affisse all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo del

centro civico per quindici (15) giorni consecutivi e diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla data di inizio della loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio di quartiere possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO II

(La o il Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza)

Art. 19

(Presidente e Vicepresidente del Consiglio di quartiere)

1. La o il Presidente del Consiglio di quartiere è eletta o eletto a suffragio universale diretto nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento per l'elezione dei Consigli e Presidenti di Quartiere.

2. La o il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Quartiere, è eletta o eletto dal Consiglio di quartiere fra le Consigliere o Consiglieri di maggioranza, a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva alle elezioni. La o il Vice presidente Vicario coadiuva la o il Presidente e la o lo sostituisce, in caso di temporanea assenza o impedimento. La o il Presidente, la o il Vicepresidente Vicario, esercitano le funzioni previste dallo Statuto. La o il Vicepresidente Vicario svolge, altresì, le funzioni eventualmente delegategli dalla o dal Presidente.

3. La o il Presidente e la o il Vicepresidente, possono essere revocati con mozione di sfiducia votata per appello nominale e approvata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) delle Consigliere e dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci (10) giorni e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione. Se la proposta di revoca della o del Presidente viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio di Quartiere ai sensi dell'art. 42 dello Statuto. Se la proposta di revoca della o del Vicepresidente è approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10) giorni per la elezione della nuova o del nuovo Vicepresidente Vicario che avverrà con le modalità di cui al comma 2.

4. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche della o del Vicepresidente, le funzioni della o del Presidente, esclusivamente in relazione alle funzioni di presidenza del Consiglio e non del Collegio, vengono svolte dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.

Art. 20

(Il Collegio di Presidenza)

1. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere.

2. Il Collegio di Presidenza è composto dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere che lo convoca e lo presiede, dalla o dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di quartiere e dalle o dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.

2 bis. Il Collegio di Presidenza è convocato, e svolge le proprie sedute, ordinariamente in modalità in presenza o telematica. Il Collegio determina autonomamente le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute per la durata del mandato o comunque fino a diversa successiva deliberazione. Laddove non ci sia accordo tra i componenti del Collegio, la o il Presidente decide su tali modalità. La o il Presidente può disporre la convocazione e lo svolgimento di singole sedute in modalità differente.

3. Il Collegio di Presidenza svolge i compiti esecutivi del Quartiere oltre quelli di coordinamento e organizzazione dell'attività di competenza del Consiglio e delle Commissioni, in particolare:

a) Cura l'attuazione del programma di mandato, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Quartiere e la definizione di specifiche proposte attuative da sottoporre all'amministrazione comunale tramite apposite Decisioni di Collegio;

b) Definisce gli argomenti da porre all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio;

c) Sottopone al Consiglio le proposte di parere sulle delibere del Consiglio Comunale, la proposta di schema di bilancio preventivo e le relative indicazioni programmatiche annuali;

d) Propone al Consiglio l'adozione degli atti di indirizzo, verifica lo stato di attuazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni;

e) Cura proposte attuative delle previsioni di bilancio da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del Piano Esecutivo di gestione e dei suoi aggiornamenti in corso di esercizio, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e dal Consiglio di quartiere;

f) Approva le collaborazioni del Quartiere in relazione a proposte di progetti o iniziative presentate da associazioni senza scopo di lucro e coerenti con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio (comprese le proposte di patto di collaborazione previste dal regolamento sui Beni comuni).

CAPO III (Gruppo e Conferenza dei Capigruppo)

Art. 21 (Composizione dei gruppi consiliari)

1. Tutte le Consigliere e i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Entro tre (3) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliera e Consigliere è tenuta o tenuto ad indicare alla o al Presidente il gruppo del quale intende far parte.

3. Ciascun gruppo comunica alla o al Presidente la propria denominazione ed il proprio Capogruppo. In caso di mancata nomina del Capogruppo è considerato tale la Consigliera o il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al gruppo stesso.

4. Le Consigliere e i Consiglieri che intendono aderire ad un altro gruppo, diverso rispetto a quello della precedente adesione, ne danno comunicazione alla o al Presidente in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal Capogruppo cui intendono aderire.

5. La o il Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per i gruppi.

Art. 21 bis (Portavoce delle opposizioni)

I Gruppi appartenenti alla minoranza possono indicare una o un "Portavoce delle Opposizioni" tra le consigliere o consiglieri di Quartiere facenti parte di un qualsiasi Gruppo o del Gruppo misto. Il nominativo della Consigliera o del Consigliere scelta o scelto deve essere comunicato, in forma scritta, alla o al Presidente del Consiglio di Quartiere e sottoscritto dalle e dai Capigruppo dei Gruppi che non si riconoscono nel programma di mandato della o del Presidente. Non è necessaria la firma della Coordinatrice o del Coordinatore del Gruppo misto.

Art. 22 (Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere, che la convoca e la presiede, dalla o dal Vice Presidente Vicario e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altra Consigliera o altro Consigliere appartenente al Gruppo.

2. La Conferenza concorda con la o il Presidente la programmazione del calendario delle sedute consiliari, nonché l'ordine del giorno delle sedute e le modalità di svolgimento delle stesse. In caso di mancato accordo dispone la o il Presidente.

2 bis. La Conferenza dei capigruppo è convocata, e svolge le proprie sedute, ordinariamente in modalità in presenza o telematica. La Conferenza determina autonomamente le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute per la durata del mandato o comunque fino a diversa successiva deliberazione. La o il Presidente può disporre la convocazione e lo svolgimento di singole sedute in modalità differente.

3. La Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti.

4. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti del Consiglio di quartiere.

5. La conferenza è convocata ordinariamente prima di ciascuna seduta del Consiglio. Le riunioni sono convocate con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza la o il Presidente del Consiglio di quartiere può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio di quartiere e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio sospendendo la seduta stessa.

TITOLO III RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

Art. 23 (Conferenza delle o dei Presidenti)

1. La conferenza delle o dei Presidenti è composta da tutte e/o tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere. E' organismo di coordinamento orizzontale e di reciproca informazione e consultazione sulle attività e sulle problematiche di interesse comune.

2. La Sindaca o il Sindaco o una sua o un suo delegato, convoca la seduta di insediamento della Conferenza, nella quale viene concordata la rotazione per lo svolgimento delle funzioni di Presidente. La Conferenza è successivamente convocata dalla o dal Presidente di turno di norma con cadenza bimestrale. La Conferenza può essere convocata anche in modalità telematica.

3. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dalla Direttrice o Direttore del Decentramento o una sua o suo delegato.

4. La Conferenza può:

- a. redigere documenti comuni da trasmettere alla Sindaca o al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
- b. richiedere incontri alla Sindaca o Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse comune;
- c. concertare chi partecipa alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 24 (La Conferenza del Decentramento)

1. La Conferenza del decentramento costituisce organismo di raccordo delle attività dei quartieri, nonché organo di consultazione del Consiglio Comunale, della Giunta e della Sindaca o Sindaco per tutte le questioni riguardanti il decentramento, con particolare riferimento alla programmazione dell'attività, alle risorse finanziarie e di personale assegnate ai Consigli di quartiere.

2. La composizione della Conferenza del decentramento è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale.

3. La Conferenza del decentramento si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale e può essere convocata anche in modalità telematica.

4. Le sedute della Conferenza del decentramento sono valide con la presenza, oltre che della o del Presidente del Consiglio comunale, o di una o un Vice Presidente del Consiglio comunale, della Sindaca o Sindaco o della Assessora o Assessore delegato, di almeno tre (3) Presidenti dei Consigli di quartiere o loro delegati. Alle riunioni presenza il Direttore dell'ufficio Area Metropolitana e Decentramento o un suo sostituto che ne assicura la verbalizzazione.

Art. 25 (Bilancio dei Quartieri)

1. La Conferenza dei Presidenti, prima della formazione dello schema di bilancio, elabora un documento indirizzato al Consiglio Comunale ed alla Giunta contenente le priorità e le richieste delle risorse necessarie per la gestione dei servizi e delle funzioni delegate per l'anno successivo.
2. La Giunta trasmette a ciascun quartiere la proposta di stanziamento previsto nello schema di bilancio. Il Collegio di Presidenza dopo aver valutato la proposta della Giunta la sottopone all'esame del Consiglio di quartiere con la ripartizione fra i servizi e le funzioni di competenza.
3. La o il Presidente del quartiere trasmette alla Giunta le eventuali osservazioni o richieste di modifiche con il programma finanziario di dettaglio proposte dal Consiglio di quartiere prima della definitiva approvazione dello schema di bilancio.

Art. 26 (Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta)

1. La o il Presidente del Consiglio di Quartiere, o una sua o un suo delegato, partecipa con diritto di parola alle sedute:
 - a. del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dai rispettivi regolamenti;
 - b. del Consiglio comunale e della Giunta nelle quali sono trattati argomenti riguardanti il territorio e la popolazione del Quartiere su autorizzazione della o del Presidente del Consiglio Comunale o della Sindaca o Sindaco.
2. Qualora gli argomenti trattati riguardino due o più quartieri, la Conferenza dei Presidenti o i Presidenti interessati designano la o il Presidente delegato ad intervenire.
3. Ai Presidenti dei Consigli di quartiere è trasmesso l'ordine del giorno del consiglio Comunale e della Giunta.

TITOLO IV LE FUNZIONI

Art. 27 (Funzioni consultive)

1. La o il Presidente del Consiglio comunale richiede il parere obbligatorio ai Consigli di quartiere nei casi previsti dallo Statuto.
2. La o il Presidente del Consiglio comunale e la Sindaca o il Sindaco, possono inoltre richiedere fuori dai casi previsti dal comma precedente, ai Consigli di quartiere un parere quando lo ritengono opportuno in relazione al contenuto dell'atto, non incidendo sui termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consigli di quartiere devono esprimere il parere, di cui al precedente comma 1, entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, che in caso di motivata urgenza possono essere ridotti a otto (8). Ai Consigli di quartiere può essere concessa per una sola volta una proroga del termine di ulteriori dieci (10) giorni su richiesta motivata.
4. I pareri resi dai Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati. Il Consiglio comunale può prescindere dal parere dandone atto nella deliberazione quando i Consigli di quartiere non si sono pronunciati entro il termine di cui al precedente comma.
5. Oltre che alla o al Presidente del Consiglio comunale, i Consigli di quartiere trasmettono copia dei pareri alla Sindaca o Sindaco e alla Assessora o Assessore competente.

Art. 28 (Funzioni di vigilanza)

1. Ciascun Consiglio di quartiere vigila sui servizi e le attività comunali d'interesse proprio mediante:
 - a. l'acquisizione di informazioni, valutazioni ed opinioni degli utenti dei servizi interessati e degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi dirigenti, tramite colloqui, segnalazioni, sondaggi di opinioni e questionari;
 - b. la segnalazione, a cura della o del Presidente del Consiglio di quartiere, da inviare alla o al dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate.
2. In ciascun ambito territoriale, le attività di cui al comma precedente sono svolte dalle Commissioni competenti per materia.

Art. 29 **(Servizi di base e funzioni delegate)**

1. Il Consiglio comunale attribuisce ai Consigli di quartiere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, la gestione dei servizi di base ed alla persona con le modalità previste dallo Statuto.
2. Il Consiglio comunale può delegare ai Consigli di quartiere funzioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente.
3. Gli atti deliberativi con cui il Consiglio comunale delega ai quartieri le ulteriori funzioni devono:
 - a. specificare quali funzioni e strutture vengono delegate;
 - b. contenere direttive e criteri orientativi per l'esercizio della delega, conformemente agli indirizzi programmatici definiti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale;
 - c. indicare le risorse finanziarie, strumentali e di personale che vengono trasferite ai quartieri nonché i tempi di attuazione della delega;
 - d. indicare i provvedimenti conseguenti all'eventuale mancato adempimento delle funzioni delegate.
4. I Consigli di quartiere relazionano periodicamente in Consiglio comunale sullo stato di attuazione delle deleghe attribuite.
5. I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri possono essere in qualunque momento, con adeguata motivazione, sospese o revocate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, previa diffida ad adempiere in caso di inerzia.
6. I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri sono indicati nell'elenco allegato al presente regolamento. In caso di variazione l'elenco sarà automaticamente aggiornato senza necessità di specifica revisione del Regolamento stesso.

Art. 30 **(Criteri direttivi ed indirizzi programmatici)**

1. L'esercizio delle funzioni delegate e la gestione dei servizi di base da parte dei Consigli di quartiere avviene in conformità ai criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale entro 6 (sei) mesi dal suo insediamento nel rispetto delle linee programmatiche approvate.
2. I criteri direttivi, finalizzati a definire ambito e modalità uniformi di esercizio delle deleghe e gli indirizzi programmatici, finalizzati ad assicurare una gestione dei servizi di base omogenea per livelli quali - quantitativi e diffusione sul territorio, hanno validità ed efficacia per l'intero mandato, salvo eventuali modifiche da parte del Consiglio comunale.
3. Nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici i Consigli di quartiere hanno piena autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 31 **(Regolamento interno)**

1. Ciascun Consiglio di quartiere approva un regolamento interno in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il regolamento interno disciplina in particolare:
 - a. lo svolgimento e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio di quartiere;
 - b. la nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni di lavoro permanenti e degli altri organi del quartiere, ai sensi del precedente art.12;
 - c. le modalità dell'uso del centro civico e degli altri locali del Consiglio di Quartiere, garantendo pieno accesso e fruibilità a tutti i cittadini.
3. La proposta di deliberazione riguardante il Regolamento interno deve essere trasmessa alla o al Presidente del Consiglio comunale che provvede ad inviarla alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali al fine di verificare il rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

TITOLO V GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 (Diritto alla partecipazione e all'informazione)

1. I quartieri assicurano ai propri cittadini, singoli o associati, la più ampia facoltà di partecipare alle proprie attività, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. I quartieri garantiscono il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale sull'accesso agli atti e documenti amministrativi.
3. Tutte le direzioni del Comune di Firenze comunicano ogni informazione utile all'esercizio delle funzioni deliberative, consultive, propositive e di vigilanza.

Art. 33 (Proposte, istanze e petizioni)

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio di quartiere ed ai dirigenti per sollecitare audizioni o presentare memorie su atti da adottare o in corso di adozione. All'istanza deve essere data risposta motivata entro trenta (30) giorni dalla presentazione.
2. Cento (100) soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono presentare per iscritto proposte di atti deliberativi o petizioni dove espongono problemi, o richiedono l'adozione di deliberazioni di competenza dei Consigli di quartiere.
3. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere presentate in carta libera alla segreteria della Presidenza del Consiglio di quartiere con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti.
4. Alle proposte e alle petizioni deve essere data risposta motivata entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione.

Art. 34 (Associazioni senza scopo di lucro)

Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Consigli di quartiere favoriscono e valorizzano le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità sociali, culturali, sportive, ambientali ed in genere, pubbliche.

Art. 35 (Consultazioni)

Ciascun Consiglio di quartiere, sulle materie ad esso attribuite, può realizzare consultazioni popolari nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.

TITOLO VI IL PERSONALE

Art. 36 (Il personale)

1. Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un Ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune.
2. Il personale assegnato all'Ufficio di quartiere è posto alle dipendenze di un dirigente che provvede alla sua più efficace organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 37 (Il dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie)

1. In attuazione dello Statuto comunale e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità gestionale dell'Ufficio e dei servizi del quartiere è affidata, con provvedimento della Sindaca o del Sindaco, ad un dirigente, sentito la o il Presidente del Consiglio di quartiere.

2. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati il dirigente gode di autonomia nell'organizzazione degli uffici di quartiere, nella gestione delle risorse finanziarie e nell'uso dei beni strumentali assegnati al quartiere.
3. La Sindaca o il Sindaco valuta i risultati dell'attività del dirigente, sentita/o la o il Presidente del Consiglio di Quartiere.

TITOLO VII

SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI IN MODALITÀ TELEMATICA E MISTA

Art. 38 **(Oggetto)**

Le disposizioni del presente Titolo disciplinano lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Quartiere e delle Commissioni che si tengano, secondo le modalità e i limiti di seguito specificati, in modalità telematica o in forma mista su piattaforma fornita dall'Amministrazione.

Art. 39 **(Principi e criteri)**

1. L'effettuazione in modalità telematica o mista delle sedute di cui al presente Titolo è ispirata ai seguenti principi, ai quali si improntano i lavori degli organismi collegiali di quartiere:
 - a) pubblicità, anche mediante la trasmissione in diretta streaming sul portale istituzionale e in altri canali di diffusione digitale delle sedute del Consiglio di quartiere e delle Commissioni consiliari. Fanno eccezione le sedute o i singoli punti che hanno carattere riservato.
 - b) trasparenza, mediante la preventiva informazione alle Consigliere e ai Consiglieri, contenuta nell'avviso di convocazione, degli argomenti da trattare.
 - c) tracciabilità, mediante la registrazione audio-video delle sedute e la sua conservazione per il tempo necessario.

Art. 40 **(Requisiti tecnici)**

1. La piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in modalità telematica;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la possibilità, se necessario, di visionare e condividere tra i partecipanti la documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, nonché delle posizioni assunte dalle singole Consigliere e Consiglieri;
 - f) l'impossibilità di accedere alla seduta di nascosto senza una specifica ammissione, nonché di prendervi parte in forme diverse da quella palese;
 - g) la possibilità di registrazione delle sedute nella loro interezza, acquisizione e conservazione dei files dei lavori;
 - h) la possibilità di trasmissione in diretta streaming sul canale istituzionale e/o su altri canali di diffusione digitale delle sedute del Consiglio di quartiere e delle Commissioni consiliari garantendo la diffusione delle videoriprese nel rispetto dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, e impossibilità di qualsiasi forma di alterazione del significato delle opinioni espresse, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. La piattaforma deve garantire che la segretaria o il segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta, e in particolare della contestuale presenza e partecipazione, anche telematica ma sempre reciprocamente consapevole, dei suoi componenti, soprattutto nelle fasi antecedenti ed immediatamente successive alla votazione, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali, nonché la possibilità di assolvimento pieno ed effettivo delle funzioni demandate, ivi ricompresa quella esclusiva di avvio e termine della registrazione delle sedute.

Art. 41 (Convocazione delle sedute)

1. La convocazione delle sedute telematiche o miste di cui al presente Titolo avviene con le medesime modalità delle riunioni in presenza.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla forma prescelta.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal presente Regolamento.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'organo collegiale, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse secondo le modalità decise dall'organo stesso per la seduta cui prendono parte, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate. La partecipazione di tali soggetti è subordinata alla sottoscrizione di apposita liberatoria che contenga, anche ai fini di tutela della privacy, consenso alla audio/video ripresa della seduta ed al suo trattamento secondo le norme disciplinate dal presente Regolamento, nonché impegno alla osservanza del Regolamento stesso.
5. Le sedute che debbano svolgersi in modalità segreta, ove previsto, possono avere luogo non in presenza solo nel caso in cui l'Amministrazione abbia provveduto a dotarsi di apposita piattaforma la cui idoneità sia certificata dagli uffici competenti.

Art. 42 (Partecipazione alle sedute)

1. Previa dichiarazione di apertura della seduta la presenza delle Consigliere e dei Consiglieri alle sedute in modalità telematica o mista è attestata, dal momento di accesso al sistema (piattaforma), dalla o dal Presidente con l'assistenza dei dipendenti che svolgano funzioni di segreteria.
2. L'attestazione di cui al comma precedente avviene mediante appello nominale e riscontro a video dell'identità delle Consigliere e dei Consiglieri. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione, anche attraverso il riconoscimento dei tratti somatici del volto, e mantenere la videocamera in funzione per tutto il tempo di partecipazione alla seduta. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. La o il Presidente, con l'assistenza dei dipendenti che svolgano funzioni di segreteria, può richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento, qualora sorgano dubbi circa l'identità del soggetto partecipante.
4. La Consigliera ed il Consigliere che partecipa in modalità telematica deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale ed in modo indipendente da altre persone. Sono vietati sfondi o immagini con riferimenti politici presenti e passati, sia italiani che stranieri.
5. La Consigliera ed il Consigliere che partecipa in modalità telematica alle sedute degli organi collegiali deve garantire l'uso di un dispositivo e di una connessione stabile, adeguata ed idonea per l'attivazione ed il mantenimento in continuo di un collegamento con la piattaforma utilizzata dall'Amministrazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di problematiche tecniche, a questa non imputabili, che impediscano alla Consigliera e al Consigliere la partecipazione alla seduta.
6. Ai fini della partecipazione alle sedute in oggetto è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che garantisca il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Titolo.
7. Ciascuna Consigliera e Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle sedute in modalità telematica del Consiglio, di sue articolazioni nonché del Collegio di Presidenza, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
8. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti le Consigliere e i Consiglieri in aula ovvero collegati da remoto e riconoscibili attraverso la videocamera. La/il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, ovvero abbandonare la stessa, in entrambi i casi comunicando espressamente al Presidente tale volontà. In tali casi, per il tempo di assenza, è considerato non presente alla seduta.
9. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali di quartiere in modalità telematica, è valida, ove ne ricorrano le condizioni, ai fini della fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs. 267/2000. Sarà cura della Consigliera e del Consigliere, ai fini del riconoscimento del tempo impiegato per

raggiungere, dal luogo di lavoro, il luogo idoneo più prossimo a partecipare alla seduta in modalità telematica, nonché per rientrare al posto di lavoro, fornire all'ufficio competente idonea documentazione.

10. Al pari di quanto previsto dall'art. 16 per le sedute che si svolgono in modalità in presenza, delle sedute tenute in modalità telematica la segretaria o il segretario è tenuto a redigere un verbale, sottoscritto dalla o dal Presidente e dalla segretaria o segretario, anche ai fini di attestazione della effettiva partecipazione delle Consigliere e dei Consiglieri alle sedute.

Art. 43 (Svolgimento delle sedute)

1. Qualora le sedute degli organi collegiali di Quartiere si svolgano in modalità telematica, la seduta si considera svolta nel luogo ove si trova la o il Presidente dell'organo.

2. I lavori delle sedute degli organi collegiali sono regolati dalla o dal Presidente dell'organo secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

3. La stessa o lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in modalità telematica. Dette situazioni possono riguardare, tra l'altro:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. La o il Presidente può disporre una sospensione dei lavori fino a 10 minuti per consentire la effettiva partecipazione della Consigliera o del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici; qualora, anche a seguito di tale sospensione, detti problemi rendano comunque impossibile alla Consigliera o al Consigliere partecipare alla seduta, questi sono considerati assenti giustificati.

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida la seduta. In tal caso questa è dichiarata conclusa e la discussione degli argomenti a quel momento rimasti da trattare viene rinviata ad altra seduta. La o il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo massimo di 30 minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione o meno dei lavori.

4. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili sulla piattaforma informatica.

5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi o integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, la o il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuta ricezione e lettura di tali atti da parte delle Consigliere e dei Consiglieri.

Art. 44 (Regolazione degli interventi)

1. Qualora una Consigliera o un Consigliere intenda chiedere la parola alla o al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione, preferibilmente, in forma scritta tramite gli strumenti messi a disposizione dal sistema telematico in uso (piattaforma).

2. Le Consigliere e i Consiglieri intervengono previa ammissione della o del Presidente, secondo l'ordine delle prenotazioni effettuate, attivando il microfono che deve invece restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

3. Salvo che al momento in cui la o il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori durante ogni riunione, le Consigliere e i Consiglieri, i soggetti chiamati a partecipare e gli uffici che prestano attività di supporto e assistenza assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

4. Fermi restando gli ordinari poteri della o del Presidente della seduta, per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale con funzioni di segreteria della seduta, su indicazione della o del Presidente, provvede prontamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 45 (Votazioni)

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, la o il Presidente, ove necessario, pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

a) per chiamata nominale da parte della o del Presidente, attivando la Consigliera o il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, se presente e certificata idonea dagli uffici competenti, che deve comunque consentire l'accertamento della identità delle Consigliere e dei Consiglieri votanti e l'espressione del loro voto in contemporanea.

3. La o il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza della segretaria o del segretario accerta il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in modalità telematica, attraverso il riscontro audio e video della Consigliera o del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dalla o dal Presidente, comunque non superiore a 30 minuti. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, la o il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che le Consigliere e i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

Art. 46 **(Votazioni a scrutinio segreto)**

Le votazioni a scrutinio segreto, in mancanza di apposita piattaforma informatica che garantisca la segretezza, non si possono svolgere con Consiglieri collegati da remoto.

Art. 47 **(Protezione dei dati personali)**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta, ad opera dell'Amministrazione, possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi collegiali di Quartiere e gli altri soggetti che sono autorizzati a partecipare alle sedute, previa liberatoria di cui all'art. 41 comma 4. A tal fine le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate, nei limiti delle dotazioni e delle caratteristiche dei locali, in modo tale da non inquadrare ovvero inquadrare nella minor misura possibile il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio.

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo.

Art. 48 **(Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, è fatto espresso rinvio alle norme sulle sedute in presenza, in quanto compatibili e utilmente interpretabili.